



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Segreteria Generale

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 25058

Lì, 08/09/2015

Ai Responsabili delle aree organizzative

Al Responsabile del SUAP

E p.c.

**Al Sig. Sindaco
Alla Giunta Municipale**

SEDE

DIRETTIVA n.3 DEL 08/09/2015

OGGETTO: Legge n. 124/2015 contenente deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: Disposizioni di immediata applicazione in tema di procedimento amministrativo.

L'articolo 6 della legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge 7.8.2015, n.124, entrata in vigore il 28 agosto scorso) introduce nella legge 241/1990 alcune modifiche di immediata applicazione che riguardano, in particolare, l'istituto della SCIA. Il comma 1, lett. a) dell'art. 6 sostituisce, in pratica, i commi 3 e 4 dell'art. 19 della legge n. 241/1990.

In via preliminare si osserva che tale disciplina è immediatamente applicabile anche nella Regione Siciliana, non necessitando di recepimento. E' vero, infatti, il procedimento amministrativo è disciplinato dalla L.r. 10/1991; tuttavia, con la L.r. 5/2011 il legislatore regionale ha espressamente recepito nell'ordinamento regionale molte norme, istituti e termini della legge generale sul procedimento amministrativo. In particolare, con l'art. 6 della citata L.r. 5/2011 si è provveduto a sostituire l'art. 22 della L.r. 10/1991 con il seguente:

"Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 19 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni"; trattasi di rinvio dinamico alla fonte statale, le cui modifiche ed integrazioni trovano immediata applicazione nell'ordinamento regionale. Nessun dubbio sussiste, pertanto, circa l'immediata applicazione in Sicilia dell' art. 6 della L. n. 124/2015.

L'istituto della SCIA è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 49, comma 4-bis del d.l. 78/2010, e successivamente integrato e modificato dagli artt. 5, comma 2 lett. c) del d.l. 70/2011 e 6, comma 1, del d.l. 138/2011. La nuova norma, dopo aver confermato che l'ente

destinatario della Scia deve verificare l'esistenza dei requisiti e presupposti previsti entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione, precisa che entro tale termine (considerato perentorio) l'ente ha due obblighi alternativi se verifica la carenza anche di un solo requisito o presupposto:

- deve vietare la prosecuzione dell'attività e provvedere alla rimozione degli eventuali effetti dannosi, qualora sia impossibile mettersi in regola;
- qualora, invece, la regolarizzazione sia possibile, l'ente deve procedere con la sospensione dell'attività prescrivendo, nel contempo, le misure correttive da adottare per conformare l'attività assegnando un termine non inferiore a trenta giorni; la norma prescrive che "in difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata". Questa procedura riguarda tutte le attività economiche, comprese quelle che potrebbero danneggiare l'ambiente, la salute, il patrimonio artistico.

La differenza tra il mero, assoluto divieto di proseguire l'attività e la prescrizione di "conformarsi" è da individuare nella distinzione tra i presupposti e requisiti che è indispensabile possedere fin dal momento di presentazione della Scia (un titolo professionale, un'abilitazione, un contratto di locazione) e quelli che risultano integrabili anche in un momento successivo (un aggiornamento del titolo, la regolarità fiscale o previdenziale). Sembra si applichi, così, alle attività assoggettate alla SCIA il cosiddetto dovere di soccorso, che già opera negli appalti pubblici (articolo 46, comma 1, Dlgs. 163/2006 e s.m.i.). È quindi consentita la sanatoria delle forme omesse, ma non la produzione tardiva di una dichiarazione o di un documento mancante. Come negli appalti, (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2014) si possono quindi regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti; è possibile anche completarli, ma solo in relazione a requisiti soggettivi già posseduti, e rettificare errori materiali, mentre non è ammessa la produzione tardiva di dichiarazioni o documenti che al momento di presentazione della Scia non esistevano ancora.

Regolarizzazione e "conformazione" hanno in comune il fatto di sospendere la prosecuzione dell'attività; si differenziano, tuttavia, in quanto la prima consiste in un'aggiunta di atti o documenti, la seconda implica l'adozione di una parziale modifica o di un adeguamento dell'attività (l'esclusione, ad esempio, di alcuni macchinari, la riduzione o l'ampliamento di una superficie); la "conformazione" è, quindi, la possibilità di invitare il privato, con atto motivato, a provvedere a rendere conforme l'iniziativa che si intende attuare rispetto alla normativa vigente.

Risulta essenziale il rispetto da parte dell'ufficio del termine di 60 giorni. Secondo l'assetto normativo previgente, infatti, la pubblica amministrazione poteva intervenire per bloccare l'attività in ogni tempo avvalendosi del potere di annullamento d'ufficio degli atti illegittimi (articolo 21-nonies¹ della legge 241/1990).

¹ Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio (1)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (2)

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza

L'articolo 6 innova questa disposizione, modificando il comma 4 dell'art. 19. L'attività iniziata con la Scia, una volta decorso il termine di 60 giorni, potrà essere vietata esclusivamente con l'annullamento in autotutela, la cui adozione è stata sottoposta a due condizioni dall'art. 6, comma 1, letto d) nn. 1 e 2 della L. 124/2015:

- che vi siano ragioni di interesse pubblico che prevalgono sugli interessi del segnalante o dei controinteressati;
- che l'annullamento d'ufficio sia adottato entro *«un termine ragionevole»* e comunque non superiore a 18 mesi dalla Scia.

La novità più rilevante sta nel fatto che dopo 18 mesi non è più possibile contestare la Scia; questo limite temporale, tuttavia, non trova applicazione se il segnalante ha rilasciato dichiarazioni false, accertate con sentenza passata in giudicato.

E', dunque, evidente che i controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività rientrano nelle aree a più elevato rischio di corruzione, posto che una inerzia procedimentale consente di cristallizzare posizioni illegittime che, a seguito della riforma, non possono più essere rimosse una volta trascorsi 18 mesi. Si raccomanda, pertanto, il rispetto puntuale dei termini di legge e delle misure di prevenzione anticorruzione già inserite nel vigente PTPC.

Passando alla posizione dei controinteressati, nei 60 giorni dalla presentazione della Scia essi possono formulare osservazioni contrarie; se comunque l'attività ha inizio, essi possono sollecitare l'amministrazione ad annullare con un provvedimento esplicito la Scia e, in caso di ulteriore inerzia, possono agire a norma dell' articolo 31 del CP A, rivolgendosi al giudice amministrativo, anche azionando la tutela cautelare.

Una importante agevolazione è inoltre assicurata dall'abrogazione del comma 2 dell'articolo 21 della legge 241/1990. Finora chi inviava una Scia carente dei requisiti previsti dalle norme di settore veniva punito anche con le sanzioni (di solito pecuniarie) previste dalle norme speciali. Ora le sanzioni sono il divieto o la sospensione dell'attività e, solo in caso di dichiarazioni false, anche le sanzioni penali.


Il rischio dell'annullamento d'ufficio, oggi comunque limitato nel tempo, sarà ridimensionato quando saranno emanati i decreti legislativi previsti dall' articolo 5 della legge n. 124/2015 che dovranno individuare con precisione i procedimenti oggetto di Scia, quelli oggetto di silenzio assenso, quelli soggetti ad una mera comunicazione preventiva e quelli ancora soggetti ad autorizzazione preventiva. Per ciascuno dei primi tre, i decreti dovranno precisare le regole generali, le modalità di presentazione, i contenuti standard, gli effetti legali. Alcune espressioni non sono chiare ma è evidente l'obiettivo: dare certezze a chi utilizza le nuove procedure di semplificazione.

passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (3)

(1) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(2) Comma così modificato dall' art. 25, comma 1, letto b-quater), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, e, successivamente, dall' art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124.

(3) Comma aggiunto dall' art. 6, comma 1, letto d), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124.



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it


Ad avviso dello scrivente, la nuova normativa si applica anche agli interventi edilizi soggetti a Scia nell'ambito del territorio regionale e, cioè, tutti quelli di cui all'art. 22, commi 1 e 2 e all'art. 137 del DPR 380/2001 e sm.i., con l'avvertenza che il termine di giorni 60 è ridotto a giorni 30.

L'art. 3, comma 1, della legge n. 124/2015 ha introdotto una nuova ipotesi di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche che riguarda le richieste di pareri e nullaosta di qualsiasi tipo, che diventa **la regola nel dialogo tra P.A.** (compresi i gestori di servizi pubblici). In pratica l'amministrazione invia la richiesta di parere all'altro ente pubblico; da quando viene ricevuta, scattano 30 giorni per rispondere. Un tempo che può essere interrotto una sola volta, per integrazioni e per un massimo di altri 30 giorni. Una volta trascorsa la scadenza senza risposte, il silenzio viene appunto interpretato come assenso. Fanno eccezione le amministrazioni cosiddette sensibili (Beni culturali e Salute) e quelle di tutela ambientale, paesaggistica e culturale che hanno più tempo - 90 giorni - prima di vedere scattare il silenzio assenso (sempre solo tra Pa). Ad avviso dello scrivente, anche tale norma risulta applicabile automaticamente nell'ordinamento regionale, alla luce dell'art. 37 della l.r. 10/1991, secondo cui "per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione". L'istituto in parola si ispira alla logica della semplificazione e della accelerazione dei tempi procedurali, per cui non appare incompatibile con l'ordinamento regionale il quale con la l.r. 5/20 II ha recepito le norme sui tempi certi di conclusione dei procedimenti amministrativi contenute nel novellato art.2 della L. 241/90.

Si allega alla presente il testo vigente dell'art. 19 della L. 241/90.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Martuccio



Legge 7 agosto 1990, n. 241- art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (109)
(114)

TESTO VIGENTE

TESTO PRECEDENTE

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici,

IDENTICO

<p>può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. (112)</p>	
<p>2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.</p>	<p>IDENTICO</p>
<p>3. <u>L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.</u> (117)</p>	<p>L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.</p>
<p>4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies (116)</p>	<p>Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.</p>
<p>4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di</p>	<p>IDENTICO</p>

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (111)	
[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. (110)]	ABROGATO
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.	IDENTICO
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. (113)	IDENTICO
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (115)	IDENTICO

(109) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, successivamente così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi anche il comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010.

(110) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, n. decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(111) Comma inserito dall'art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.

(112) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(113) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(114) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(115) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(116) Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124.

(117) Comma modificato dall' art. 25, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, e, successivamente, così sostituito dall' art. 6 comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124.